



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ Ufficio del Capo Dipartimento

PREMESSA

La riforma del Ministero della Giustizia - realizzata con il D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84 “Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche” - ha istituito il Dipartimento per la Giustizia minorile e di Comunità, rinnovando l’assetto organizzativo dell’esecuzione penale esterna e della giustizia minorile.

Il quadro normativo di riferimento, con specifico riferimento al settore dell’esecuzione penale esterna, è stato completato con il D.M. 23 febbraio 2017 recante “*Individuazione degli Uffici locali di esecuzione penale esterna quali articolazioni territoriali del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, nonché individuazione delle articolazioni interne dei medesimi Uffici locali e misure di coordinamento con gli Uffici interdistrettuali e distrettuali di esecuzione penale esterna*” e con il D.M. 1 dicembre 2017 recante: “*Misure per l’organizzazione del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria negli Uffici di esecuzione penale esterna, nonché per l’individuazione dei compiti e per la selezione del medesimo personale*”, istitutivo dei Nuclei di Polizia Penitenziaria presso gli Uffici di esecuzione penale esterna.

Quest’ultimo decreto, ai principali compiti istituzionali del Corpo contemplati all’art.5 della legge n. 395/1990 ed estesi da altre norme di settore (servizi di protezione e vigilanza, prelievo e tipizzazione dei profili del DNA, funzioni di polizia stradale, ecc.), aggiunge quelli elencati all’art. 2:

- accertamento dell’idoneità del domicilio ex lege 26.11.2010 n. 199;
- supporto agli accertamenti sulle condizioni economiche e lavorative nell’ambito dell’attività di indagine per la fruizione di misure alternative o di comunità;
- controllo, sulla base di intese tra l’Ufficio di esecuzione penale esterna e l’Autorità di pubblica sicurezza, dell’osservanza delle prescrizioni imposte alle persone ammesse alle misure alternative – competenza rafforzata dalla previsione introdotta ex articolo 8 del D. Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123, per le prescrizioni inerenti la dimora, la libertà di locomozione, i divieti di frequentare determinati locali o persone e di detenere armi;
- verifica del rispetto delle ulteriori prescrizioni previste nel programma di trattamento degli ammessi alle misure alternative.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ Ufficio del Capo Dipartimento

Viene, inoltre, stabilito che i Nuclei di Polizia Penitenziaria, istituiti presso gli Uffici interdistrettuali e distrettuali di esecuzione penale esterna, operano quali Reparti, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 15 febbraio 1999, n.82, avvalendosi dei contingenti individuati mediante il P.C.D. del 17 maggio 2018.

I Nuclei si articolano in unità operative previste sia presso i predetti Uffici, sia presso gli Uffici locali; tale modello organizzativo consente da un lato di assicurare la necessaria unitarietà di gestione delle risorse, dall'altro lato di mantenere l'autonomia del direttore dell'Ufficio locale nell'individuare gli obiettivi e le priorità operative della propria sede.

L'attribuzione di nuovi compiti e l'inserimento stabile dei Nuclei nel sistema dell'esecuzione penale esterna sono segnali importanti per il Corpo di Polizia Penitenziaria, anche in termini di crescita professionale. Il contributo di figure professionali che, all'interno degli Istituti, sono chiamate a favorire il trattamento garantendo la sicurezza, favorisce la declinazione dell'attività di controllo come parte integrante del percorso di rieducazione, anche nella relazione con le altre Forze dell'ordine.

Di questo importante corollario il Dipartimento terrà conto, dedicando particolare attenzione alla selezione, alla formazione e all'aggiornamento professionale delle unità in forza ai Nuclei.

Con questa riforma si prosegue, dunque, nel segno della multidisciplinarietà degli interventi all'interno degli Uffici, corollario imprescindibile dell'azione amministrativa nel settore dell'esecuzione penale.

In attuazione delle norme sopra indicate, questo Dipartimento ritiene opportuno fornire alcune prime indicazioni su compiti e funzioni da assegnare al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria che presta servizio presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, al fine di garantire procedure uniformi e impieghi omogenei nell'ambito delle articolazioni dipendenti.

Il disciplinare che segue è frutto di una analisi comparativa tra le attività che si svolgono all'interno degli Uffici di esecuzione penale esterna e la disciplina dei servizi del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria disposta dal D.P.R. 15 febbraio 1999 n. 82.



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
Ufficio del Capo Dipartimento

Il Capo Dipartimento

Modalità di impiego del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza ai Nuclei insistenti presso gli Uffici di esecuzione penale esterna

VISTO il D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84 recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli Uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche*” ed in particolare l’art. 7, comma 2, lettera b) che istituisce la Direzione Generale dell’esecuzione penale esterna e di messa alla prova presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;

VISTO il D.M. 17 novembre 2015 che definisce l’articolazione centrale e territoriale del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, comprensiva degli Uffici distrettuali e interdistrettuali di esecuzione penale esterna, nonché i relativi organici di personale dirigenziale;

VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante “*Ordinamento del Corpo di Polizia Penitenziaria*” ed in particolare l’art. 5, comma 2, che attribuisce agli appartenenti al Corpo il compito di verificare il rispetto delle prescrizioni previste dai provvedimenti della magistratura di sorveglianza;

VISTO il D.P.R. del 15 febbraio 1999, n. 82 recante “*Regolamento di servizio del Corpo di Polizia Penitenziaria*”;

VISTO il D.M. 1 dicembre 2017 recante “*Misure per l’organizzazione del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria negli Uffici di esecuzione penale esterna, nonché per l’individuazione dei compiti e per la selezione del medesimo personale*”;

VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 e s.m.i. recante “*Adeguamento delle strutture e degli organici dell’Amministrazione penitenziaria e dell’Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di Polizia Penitenziaria, a norma dell’articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266*”;

ATTESA la necessità di declinare le modalità di impiego del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza ai Nuclei insistenti presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, per lo svolgimento dei compiti previsti dall’art. 5, comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e dal D.M. 1 dicembre 2017;





Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
Ufficio del Capo Dipartimento

Il Capo Dipartimento

SENTITE le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative del Corpo di Polizia Penitenziaria in data 11 novembre 2019;

D E C R E T A

Titolo I
(Disposizioni Generali)

Articolo 1
(Ambito di applicazione)

Il presente decreto disciplina modalità di impiego del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza ai Nuclei insistenti presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, per lo svolgimento dei compiti previsti dall'art. 5, comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e dal D.M. 1 dicembre 2017.

I Nuclei di Polizia Penitenziaria, istituiti presso gli Uffici interdistrettuali e distrettuali di esecuzione penale esterna, operano quali Reparti, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 15 febbraio 1999, n.82, articolandosi in unità operative previste sia presso i predetti Uffici, sia presso gli Uffici locali. Tale modello organizzativo consente di assicurare la necessaria unitarietà di gestione delle risorse, ferma restando l'autonomia del direttore dell'Ufficio locale nell'individuare gli obiettivi e le priorità operative della propria sede.

Articolo 2
(Compiti e funzioni)

Ai compiti istituzionali del Corpo di Polizia Penitenziaria, contemplati dall'art.5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 e da altre norme di settore, si aggiungono quelli declinati dall'art. 2 del D.M. 1 dicembre 2017, ed in particolare:

- ✓ l'accertamento dell'idoneità del domicilio ex lege 26.11.2010 n. 199;
- ✓ il supporto agli accertamenti sulle condizioni economiche e lavorative nell'ambito dell'attività di indagine per la fruizione di misure alternative o di comunità;
- ✓ il controllo, sulla base di intese tra l'Ufficio di esecuzione penale esterna e l'Autorità di pubblica sicurezza, dell'osservanza delle prescrizioni imposte alle persone ammesse alle misure alternative - competenza rafforzata dalla previsione introdotta ex articolo 8 del



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
Ufficio del Capo Dipartimento

Il Capo Dipartimento

- D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123, per le prescrizioni inerenti la dimora, la libertà di locomozione, i divieti di frequentare determinati locali o persone e di detenere armi;
- ✓ la verifica del rispetto delle ulteriori prescrizioni previste nel programma di trattamento degli ammessi alle misure alternative.

Titolo II
(Impiego nell'area affari generali per attività di vigilanza, logistica e supporto organizzativo)

Articolo 3
(Servizio di sicurezza e ricevimento del pubblico)

Presso gli Uffici di esecuzione penale esterna accedono diverse tipologie di visitatori, tra le quali persone in esecuzione di una misura e sanzione di comunità o in procinto di avviarne una, familiari, semiliberi, imputati, avvocati e altri professionisti, operatori dei servizi territoriali e volontari.

Il servizio di ricevimento, compatibilmente con le disposizioni di cui all'art. 41 del D.P.R. 82/1999 (servizio di portineria), contempla le attività di:

- ✓ identificazione di tutti coloro che accedono all'Ufficio per una delle sottoelencate ragioni:
 - esecuzione di una misura di comunità o di sicurezza;
 - inizio di una misura alternativa, di una sanzione di comunità ovvero richiesta di informazioni al riguardo;
 - presentazione di istanza per l'ammissione ad una misura alternativa o di comunità;
 - convocazione per una delle condizioni di cui ai punti precedenti.
- ✓ gestione dell'ordinata permanenza del pubblico nella sala d'attesa;
- ✓ invio al funzionario competente;
- ✓ centralino. In assenza del centralinista, il compito verrà assolto dal personale di Polizia Penitenziaria o amministrativo addetto al servizio di accoglienza (circolare n. 44112 del 15.09.2017 avente ad oggetto "La gestione tecnico-organizzativa degli Uffici di esecuzione penale esterna").

L'accesso all'Ufficio è consentito a coloro che siano muniti di un valido documento di riconoscimento; le operazioni di identificazione saranno effettuate annotando in un registro,



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

Ufficio del Capo Dipartimento

Il Capo Dipartimento

preferibilmente in formato digitale, le generalità della persona che accede in Ufficio, il giorno, l'orario di ingresso, il nominativo dell'operatore interessato e l'orario di uscita.

In assenza di un valido documento di riconoscimento, l'accesso sarà consentito solo a coloro che sono identificati mediante conoscenza diretta da personale dell'Ufficio. Di tale modalità di riconoscimento sarà dato atto nell'apposito registro.

Per ciò che attiene alla trattazione dei dati personali e sensibili, si rinvia al rispetto della normativa di cui al Reg. Europeo 2016/679 e al D.Lgs. n. 101/2018.

Il personale del Corpo impiegato nel servizio di ricevimento partecipa allo staff di accoglienza, laddove previsto.

Durante l'espletamento del suddetto servizio, il personale di Polizia Penitenziaria indosserà l'uniforme. Per eccezionali e motivate esigenze d'ufficio, il personale potrà essere autorizzato dal Comandante del Nucleo a fare uso degli abiti civili, assicurando, oltre all'armamento ed alla tessera personale, la disponibilità della placca di riconoscimento e della casacca rifrangente del Corpo.

Il servizio di sicurezza della sede viene assicurato durante le ore di apertura dell'Ufficio e fino al momento della chiusura, compatibilmente con le esigenze d'ufficio, e contempla:

- ✓ la custodia delle chiavi dell'Ufficio, al fine di assicurare l'apertura e chiusura della sede;
- ✓ il controllo dei locali interni alla struttura o di pertinenza, in entrata e in uscita;
- ✓ controllo e monitoraggio degli ambienti interni ed esterni attraverso gli apparati di videosorveglianza, ove presenti;
- ✓ la verifica del funzionamento degli apparati di videosorveglianza, ove presenti.

In caso di anomalie e/o malfunzionamento dei sistemi di videosorveglianza e in caso di episodi di particolare rilievo che possano compromettere la sicurezza della struttura, il personale del Corpo adotta le misure necessarie richieste dalle contingenze ed informa i superiori gerarchici, secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

Articolo 4

(Servizio Automobilistico)

Il personale del Corpo impiegato nel servizio automobilistico assicura gli interventi istituzionali in tutti i comuni del territorio di competenza dell'Ufficio, in conformità alle previsioni contenute nel



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
Ufficio del Capo Dipartimento

Il Capo Dipartimento

Regolamento di Servizio di cui al D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82 e secondo le indicazioni del Modello operativo del Servizio delle traduzioni e piantonamenti, in quanto compatibili.

Articolo 5
(Programmazione mensile dei servizi del personale del Nucleo)

Il comandante del Nucleo, tenendo conto delle indicazioni e del programma delle visite esterne forniti dalle direzioni degli Uffici del distretto, assicura i servizi del personale di Polizia Penitenziaria per ciascuno dei predetti Uffici, provvedendo all'impiego ed al necessario coordinamento delle unità operative, nel rispetto delle previsioni di cui all'Accordo Nazionale Quadro.

Per gli Uffici locali il predetto programma sarà proposto dal personale individuato quale coordinatore di unità operativa sulla base delle indicazioni e priorità fornite dal direttore o da un suo delegato, ed inserito nel sistema di gestione del personale "GUSWEB" a cura del personale del Nucleo.

Il foglio di servizio, ferme restando le competenze di legge in materia di controllo del direttore dell'Ufficio, nel rispetto delle direttive da quest'ultimo impartite, viene redatto dal comandante del Nucleo. Il foglio di servizio sarà affisso in un luogo accessibile al solo personale dell'Ufficio e sarà trasmesso, per la parte d'interesse, alle sedi delle unità operative in cui si articola il Nucleo.

Qualora siano apportate delle variazioni, le stesse dovranno essere tempestivamente comunicate al personale interessato. Il personale del Corpo che ha ultimato il proprio turno è tenuto a prendere visione del foglio di servizio redatto per la programmazione del giorno successivo.

Nell'ambito delle attività dell'area, il personale di Polizia Penitenziaria può curare la predisposizione degli atti inerenti la gestione del servizio e del personale del Corpo.

L'effettiva esecuzione dei servizi, in particolare le attività di controllo esterno previste dall'articolo 2 del D.M. 1 dicembre 2017, sarà svolta sulla base delle indicazioni date di volta in volta dal direttore dell'Ufficio interessato e previo raccordo con il comandante del Nucleo, al fine di ottimizzare la presenza del personale sul territorio e consentire i controlli sul regolare svolgimento dei servizi, così come previsto dall'art. 28 del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82.

I servizi del personale di Polizia Penitenziaria sono organizzati, nel rispetto dei ruoli di appartenenza e delle previsioni del D.Lgs. 95/2017, dal comandante del Nucleo, tenuto conto in



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
Ufficio del Capo Dipartimento

Il Capo Dipartimento

via prioritaria delle esigenze di servizio dell'ufficio di esecuzione penale esterna ove le unità operative indicate all'art. 3, comma 1, del D.M. 1 dicembre 2017 sono effettivamente assegnate.

Titolo III
(Impiego nell'area delle misure e sanzioni di comunità)

Articolo 6
(Settori operativi)

Negli Uffici di esecuzione penale esterna, l'area misure e sanzioni di comunità assicura l'espletamento dei compiti istituzionali relativi all'esecuzione delle pene e di tutti gli altri provvedimenti emessi dall'Autorità giudiziaria.

In particolare, provvede alle fasi di avvio, gestione e cessazione delle misure alternative alla detenzione, all'osservazione e trattamento dei condannati, all'esecuzione delle sanzioni di comunità e delle misure di sicurezza. In tale ambito, il personale addetto alla segreteria si occupa della gestione dei fascicoli delle persone in esecuzione di pena trattate dagli Uffici di esecuzione penale esterna e delle relative banche dati.

La collaborazione del personale del Corpo nelle attività dell'area si estrinseca nei settori operativi di seguito indicati:

- a. gestione delle posizioni giuridiche delle persone ammesse a misure alternative o di comunità, in conformità a quanto previsto dall'art. 45 del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82;
- b. attività di supporto e ausilio ai funzionari dell'area nella formazione e tenuta dei fascicoli, ivi compreso il disbrigo della corrispondenza, la predisposizione delle comunicazioni alle Autorità preposte, le attività di notifica e l'acquisizione della documentazione dalle banche dati del sistema informativo giustizia e della pubblica amministrazione;
- c. collegamento operativo e aggiornamento costante della banca dati delle Forze di Polizia - Sistema di Indagine (S.D.I.), secondo le modalità stabilite dal relativo disciplinare;
- d. collaborazione all'attività di osservazione dei condannati liberi ed all'esecuzione delle misure di comunità.



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
Ufficio del Capo Dipartimento

Il Capo Dipartimento

Articolo 7

(Attività di controllo delle persone ammesse a misura alternativa)

L'attività dei nuclei presso gli UEPE costituisce un'importante novità che declina in modo differente e più ampio la professionalità del personale del Corpo, ragion per cui si ritiene necessario fornire alcune prime indicazioni operative anche per tale area d'impiego; ciò anche in considerazione del fatto che alcune ordinanze adottate da Tribunali di sorveglianza già prevedono l'impiego della Polizia Penitenziaria nella attività di controllo.

La partecipazione della Polizia Penitenziaria alle attività di controllo delle persone ammesse a misura alternativa è prevista dall'articolo 2 del DM 1 dicembre 2017 e, più di recente, dall'art. 8 del D.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.

Articolo 8

(Attività preliminari e di raccordo con le altre Forze di Polizia)

Il direttore dell'Ufficio di esecuzione penale esterna, prima di avviare l'impiego nelle attività di controllo previste nella presente sezione, informa il Prefetto competente per territorio, rappresentandogli gli indirizzi generali di intervento, in relazione sia alle attività di accertamento che alle attività di controllo delle persone ammesse alle misure o sanzioni di comunità, in un'ottica di coordinamento degli interventi rilevanti ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il comandante del Nucleo, sulla base delle disposizioni del direttore dell'Ufficio e delle intese raggiunte con l'Autorità prefettizia, assicura il collegamento operativo e gli scambi informativi con le altre Forze di Polizia nonché, ove necessario ai fini dell'attività di P.G., i rapporti con l'Autorità giudiziaria.

Articolo 9

(Accertamenti e verifiche)

In relazione alle attività di verifica propedeutiche alla valutazione di idoneità per l'ammissione alle misure alternative o di comunità, il direttore dell'Ufficio interessato o un suo delegato, laddove ne



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
Ufficio del Capo Dipartimento

Il Capo Dipartimento

ricorrano i presupposti, richiederà al personale del Nucleo di svolgere gli accertamenti sulle condizioni economiche e sull'attività lavorativa proposta, anche avvalendosi delle banche dati in uso alle Forze di Polizia.

In particolare, la collaborazione agli accertamenti sopra indicati, potrà essere disposta tutte le volte in cui si renda necessario un approfondimento, con specifico riferimento all'idoneità, adeguatezza e regolarità dell'attività lavorativa proposta.

La verifica sulle condizioni economiche, nell'ambito degli accertamenti finalizzati alla valutazione di ammissibilità alle misure alternative e/o sanzioni di comunità contribuisce, inoltre, a riempire di contenuto le previsioni normative in cui vi è un riferimento (diretto o indiretto) ad attività a contenuto risarcitorio e/riparativo nei confronti della vittima del reato (art. 168-bis, 2c CP, art. 464-bis, c.4, lett. b), C.P.P. art. 47, c. 7 O.P., art.141-ter del D. Lgs. n.271/1989).

Nel caso di accertamento dell'idoneità ed effettività del domicilio, gli interventi richiesti saranno espletati utilizzando il verbale allegato alla nota della Direzione Generale dell'esecuzione penale esterna GDAP n. 0488117 del 29 novembre 2010.

Articolo 10

(Attività di controllo delle persone ammesse a misura alternativa)

Le attività di controllo indicate dall'art. 58, comma 2, della legge 354/1975 svolte, laddove previsto, in raccordo con l'Autorità locale di pubblica sicurezza, saranno eseguite con le modalità indicate dal comma 3 del succitato articolo, in modo da "garantire il rispetto dei diritti dell'interessato, dei suoi familiari e conviventi, da recare il minor pregiudizio possibile al processo di reinserimento sociale e la minore interferenza con lo svolgimento di attività lavorative."

Il personale del Corpo destinato a svolgere le attività di controllo, ferme restando diverse ed ulteriori richieste delle competenti Autorità, verificherà l'osservanza delle prescrizioni inerenti la dimora, la libertà di locomozione, i divieti di frequentare determinati locali o persone e di detenere armi.

Inoltre, qualora ne ricorrano le condizioni, il personale del Nucleo potrà essere impiegato nell'attività di verifica del rispetto di ulteriori prescrizioni contenute nel programma di trattamento, come previsto dall'articolo 2, comma 3, del D.M. 1 dicembre 2017.



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
Ufficio del Capo Dipartimento

Il Capo Dipartimento

Le attività di verifica e controllo affidate al personale del Corpo andranno eseguite in abiti civili, con il previsto armamento individuale e nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 14 del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82 e all'art. 6 del D.M. 10 dicembre 2014 per ciò che attiene alla cura della persona/aspetto esteriore.

Lo svolgimento di tali attività sarà effettuato, secondo il prudente apprezzamento del comandante del Nucleo, con autoveicolo privo di insegne che ne consentano l'identificazione, a targa speciale di copertura, condotto da personale in possesso della patente di servizio per la conduzione dei mezzi del Corpo di Polizia Penitenziaria di cui al decreto 27 giugno 2014 del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. In mancanza di personale dotato della predetta patente potranno essere utilizzati, in ciascuna sede, automezzi a targa civile condotti da personale munito di patente ordinaria di guida.

In occasione di ciascun intervento sarà redatta, a cura dell'operatore, una relazione di servizio nella quale saranno riportati i contenuti e le informazioni ritenute significative. A tal fine, saranno utilizzati i formulari allegati alle presenti linee operative.

La documentazione predisposta in occasione dell'intervento sarà inserita nel fascicolo della persona interessata, ad eccezione degli atti redatti per attività di polizia giudiziaria svolta su delega dell'Autorità giudiziaria o di quelli redatti sulla base di specifiche disposizioni di legge.

Il personale di Polizia Penitenziaria, che esegue le attività (di verifica e di controllo) indicate in precedenza, parteciperà alle riunioni di equipe programmate per il relativo procedimento, salvo diverse disposizioni del comandante del Nucleo. Tali riunioni, presiedute dal direttore dell'Ufficio o dal funzionario da questi delegato, riconurranno a sintesi, in un'ottica multidisciplinare, i contributi di ciascun professionista e forniranno un prodotto unitario che contenga tutti gli elementi acquisiti e considerati utili alla valutazione da parte dell'Autorità giudiziaria

Gli interventi di controllo previsti nel presente disciplinare non vanno considerati né alternativi, né sostitutivi rispetto agli interventi svolti dai funzionari di servizio sociale; si tratta, infatti, di attività che si collocano su piani diversi e trovano il momento di sintesi nella valutazione congiunta che viene fatta dagli operatori impegnati nel procedimento.

In una prospettiva di necessaria pianificazione e coordinamento dei servizi ed allo scopo di assicurare il corretto uso delle risorse, l'espletamento delle attività di verifica e controllo richiederà una tempestiva comunicazione agli Uffici sede del Nucleo.



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
Ufficio del Capo Dipartimento

Il Capo Dipartimento

Ciascun Nucleo, immediatamente prima dell'avvio dei servizi, trasmetterà la programmazione delle attività di verifica e controllo alla competente centrale operativa del Corpo, per eventuali supporti, attraverso i canali istituzionali e con modalità riservate.

Il personale di Polizia Penitenziaria impiegato in compiti di controllo esterno, provvederà alla comunicazione dell'inizio servizio alla competente centrale operativa con le modalità previste al paragrafo 34 del Nuovo Modello Operativo del Servizio Traduzioni e Piantonamenti (nota circolare n. 3643/6093, GDAP n. 94125 del 14 marzo 2013).

A tal fine, dovranno essere utilizzati autoveicoli dotati di apparati collegati alla centrale operativa. Alla medesima disposizione si atterrà in caso di eventuale uso di dispositivi acustici e luminosi di emergenza, nel rispetto di quanto sancito dall'art. 177 del Codice della strada.

Analoghe comunicazioni, per finalità di assistenza ed esigenze di ordine e sicurezza pubblica, saranno indirizzate, qualora ritenuto necessario, alle altre Forze di Polizia insistenti sul territorio.

Roma, 08 APR. 2020

Il Capo Dipartimento
Gemma Tuccillo